

Procedure concorsuali - Concordato preventivo già chiuso con decreto - Intervento pagamento per intero dei crediti INPS insinuati - Azionabilità, in sede di ordinario giudizio di opposizione a cartella, di ulteriori e diversi crediti INPS - Sussiste.

Tribunale di Milano - 12.06.2012 n. 1657 - Dr.ssa Ravazzoni - G.S.T. S.p.A. (avv. Gatti) - INPS (avv. Vivian).

Nel caso di concordato chiuso senza insinuazione di un credito INPS, l'Istituto ben può agire per l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito, nel giudizio di cognizione che è instaurato con l'opposizione alla cartella esattoriale, avendo il decreto di chiusura valore di atto esecutivo ed essendo privo dei connotati di decisorietà e definitività.

FATTO - Con ricorso depositato il 21 aprile 2011 la società indicata in epigrafe conveniva avanti il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro INPS ed Equitalia Esatri S.p.A. per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2011 0019819340 notificata in data 15 marzo 2011 recante l'ingiunzione al pagamento dell'importo complessivo di euro 197.681,33 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata INPS per il periodo da febbraio 2005 a maggio 2007 oltre sanzioni civili ed oneri di riscossione. La società opponente eccepeva che in sede di omologazione del concordato preventivo era stato evidenziato un debito nei confronti dell'INPS pari ad euro 610.150,79 che era stato interamente pagato. Eccepeva inoltre che il credito portato dalla cartella esattoriale opposta era prescritto trattandosi di presunte omissioni contributive a periodi risalenti ad oltre un quinquennio.

Si costituiva in giudizio INPS eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso e quanto alla prescrizione rilevando di averne interrotto il decorso con diffida recapitata alla sede legale della ricorrente in data 1.2.2010.

Nel merito l'Istituto rilevava che i crediti con cui era ingiunto il pagamento con la cartella opposta non era quello dichiarato dall'Istituto nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Si costituiva in giudizio anche il cui Equitalia Esatri S.p.A. eccependo la carenza di legittimazione passiva dell' agente di riscossione.

Previa sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 27 marzo 2012 e decisa come da dispositivo di cui era data lettura in udienza.

DIRITTO - Il ricorso è risultato infondato deve essere respinto sulla base delle motivazioni che seguono.

Preliminarmente va dato atto che il ricorso è stato tempestivamente proposto nel termine di 40 giorni di cui all'articolo 24 co. 5 D.L.vo 26.2.99 n. 46 in quanto la cartella opposta è stata notificata in data 15 marzo 2011 e il ricorso è stato depositato il 21 aprile 2011.

Infondata è anche l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla società opponente.

INPS ha infatti prodotto la diffida di pagamento relativa alla contribuzione di cui è causa, che risulta recapitata alla sede legale della ricorrente in data 1 febbraio 2010 e regolarmente ritirata.

Infine infondata è l'eccezione di intervenuto pagamento dell'importo ingiunto. INPS nella memoria di costituzione ha chiarito che l'importo versato dalla società in esecuzione del concordato

fallimentare omologato con sentenza del tribunale di Milano numero 11.989/2011 è da imputare ai crediti per contributi dovuti alla gestione lavoratori dipendenti dell'INPS di cui alle cartelle numero 68 2008 00 35858457 e 68 2007 03737028 14, prodotte sub doc 7 dalla società opponente, relative a contributi dovuti a gestione aziende con dipendenti, la prima cartella si riferisce alla mensilità di aprile 2007 e la seconda ai mesi di dicembre 2005 gennaio, agosto, novembre e dicembre 2006. Il credito portato invece dalla cartella opposta riguarda la contribuzione dovuta alla gestione separata per i periodi: febbraio, maggio, novembre 2005 gennaio, settembre 2006, maggio 2007.

Trattandosi quindi di importi diversi nulla impedisce all'Istituto di agire per l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito e per la conseguente condanna. Nella fattispecie il concordato è stato chiuso con decreto 18 ottobre 2010, nondimeno deve ritenersi che il concordato assicuri l'integrale pagamento del credito privilegiato vantato dall'INPS. La Suprema Corte ha infatti stabilito che "il decreto con il quale il tribunale autorizza la chiusura della procedura di concordato preventivo ha natura di atto esecutivo, attuativo delle funzioni di sorveglianza e controllo assegnate agli organi fallimentari. Si tratta dunque di provvedimento che, non incidendo sui diritti soggettivi delle parti e non avendo efficacia preclusiva rispetto all'azionabilità in sede di ordinario giudizio di cognizione delle questioni aventi ad oggetto i diritti dei creditori, risulta privo dei connotati della decisorietà e della definitività e, per tale ragione, non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (C. 2004/16729)." (Cassazione sent. 23272/2006).

L'opposizione va quindi respinta in quanto infondata. La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di INPS segue la soccombenza. Le spese si liquidano come da dispositivo in complessivi euro 2500, oltre oneri accessori di legge.

(Omissis)